

Spett.le
Associazione dei Comuni
Chietino-Ortonese
Sportello Unico Attività produttive
(via P.e.c.:

suap.ch@certpec.camcom.it
suapchietinortonese@legalmail.it
***suap.ch@cert.camcom.it*)**

Al Responsabile del procedimento
del S.U.A.P.
dell'Associazione
dei Comuni Chietino-Ortonese
Dott.ssa Angela A. Falcone
(via P.e.c.:
suapchietinortonese@legalmail.it
suap.ch@certpec.camcom.it
***suap.ch@cert.camcom.it*)**

E p.c. **Spett.le**
Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Via Catullo n. 2
Pescara (c.a.p. 65127)
(via P.e.c.: *dpc026@pec.regione.abruzzo.it*
via e-mail: *dpc026@regione.abruzzo.it*
via P.e.c.: *drg@pec.regione.abruzzo.it*)

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est n. 27
L'Aquila (c.a.p. 67100)
(via P.e.c.: *dpc002@pec.regione.abruzzo.it*
via e-mail: *dpc002@regione.abruzzo.it*)

Spett.le
Regione Abruzzo
Servizio Politica Energetica
e Servizio del territorio
(via P.e.c.: *dpc025@pec.regione.abruzzo.it*)

gh

Spett.le
Comune di Chieti
Corso Marrucino n. 81
Chieti (c.a.p. 66100)
(via P.e.c.: protocollo@pec.comune.chieti.it)

Pescara, li 16 dicembre 2024

OGGETTO: APPALTI ENGINEERING S.R.L. / ASSOCIAZIONE dei Comuni Chietino - Ortonese - Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione A.u.a. n. 21/2016 del 25.7.2016 - Osservazioni e controdeduzioni scritte ex art. 10 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

La presente in nome e per conto della APPALTI ENGINEERING S.r.l. (C.F./P.IVA: 01347390682), con sede legale in Elice (PE), alla Via Piana n. 78/1, Località Madonna degli Angeli (c.a.p. 65010), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *p.z.* dott. Costantini Domenico il quale ci conferito espresso mandato per inoltrare le seguenti controdeduzioni scritte all'Associazione dei Comuni Chietino-Ortonese.

PREMESSO

- che l'Appalti Engineering S.r.l. ha ricevuto, via P.e.c. in data del 5.12.2024, la nota a firma del R.u.p. del S.u.a.p. dell'Associazione dei Comuni Chietino - Ortonese con cui viene avviato il procedimento di revoca dell'A.U.A. n. 21 del 25 luglio 2016;

- che il recente atto di avvio del procedimento di revoca fa integrale riferimento alla precedente nota dello stesso S.u.a.p., prot. n. 81925 del 2.12.2024 (poi annullata in autotutela dalla stessa Amministrazione), con cui veniva concluso negativamente il procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di validità dell'A.U.A. n. 21/2016, per scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e autorizzazioni in materia di rifiuti, in quanto "detto titolo non risulterebbe più idoneo a garantire la conformità dell'attività produttiva svolta dalla Ditta con la normativa in materia ambientale";

- che, quindi, è stato concesso alla Appalti Engineering il termine di quindici (15) giorni "dal ricevimento della detta comunicazione del 5.12.2024 per la presentazione di controdeduzioni".



SI OSSERVA

quanto segue.

**** *

Come noto, l'Appalti Engineering S.r.l. svolge da tempo, presso la sede operativa di Via Ponte delle Fascine in Chieti, attività di produzione di conglomerati bituminosi, di "c.d. messa in riserva di materiali inerti" e recupero di rifiuti non pericolosi ed è autorizzata allo stoccaggio, recupero e smaltimento del ("solo") materiale proveniente dall'attività di "scarificazione del manto stradale".

Detto impianto ricade nella tipologia progettuale elencata nell'allegato IV, alla Parte Seconda, del D.lgs. n. 152/2006, lettera zb) (ossia: *"Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di trattamento e stoccaggio di cui alle lettere da R1 a R9"*).

Il C.c.r. V.i.a. della Regione Abruzzo, con giudizio n. 1588 del 14 ottobre 2010, aveva già espresso una valutazione positiva per l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale dell'impianto gestito dalla Società ed avente una capacità di trattamento di materiali inerti superiore a 10 tonnellate al giorno.

In particolare detta "attività di messa in riserva" si svolge in un'apposita area dedicata, previamente autorizzata, collocata all'interno del perimetro dell'impianto produttivo della Appalti Engineering e che rimarrà tale anche all'esito dell'adeguamento progettuale (solo sotto il profilo di aspetti gestionali interni) dell'impianto alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 69/2018.

In effetti, non sono state previste "modifiche ambientali impattanti" allo svolgimento dell'attività produttiva e l'area di messa in riserva (R 13) è sempre la stessa ed è esattamente corrispondente a quella già autorizzata e ricadente all'interno dell'impianto della Società; ed anche gli impianti ed i macchinari sono sempre gli stessi.

Anzi, sono stati adottati puntuali accorgimenti tecnici volti ad ottenere un risparmio di materie prime utilizzate nel processo produttivo pari al 40% e un'ottimizzazione complessiva dell'impatto ambientale, odorigeno, olfattivo anche in termini di emissioni in atmosfera, di polveri sottili e di rifiuti.

Anche in ragione di ciò il Comitato C.c.r. V.i.a. della Regione Abruzzo, con provvedimento n. 3800 del 15 dicembre 2022, ha espresso giudizio favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A. per lo svolgimento di detta attività di stoccaggio

72

istantaneo di 15.000 tonnellate di materia prima inerte.


Inoltre, come si è detto sopra, con queste modifiche progettuali (non sostanziali ma di mera gestione interna con gli impianti e i macchinari che non hanno subito modifiche e che sono rimasti gli stessi di quelli già autorizzati) e con un sistema di "recupero circolare delle materie prime", si ottiene una riduzione significativa, *in loco*, della circolazione degli automezzi trasportanti, delle emissioni inquinanti in atmosfera, con un impatto altamente positivo per l'ambiente circostante in termini di qualità dell'aria, di impatto odorigeno e di riduzione del consumo del suolo.

Quindi, con l'ottenimento del giudizio di esclusione dalla V.I.A. ed in assenza di situazioni di rischio concreto per l'ambiente e la salute pubblica, non si comprende quali possano essere le "motivazioni e le ragioni di interesse pubblico" per disporre la revoca dell'A.u.a. n. 21 del 25.7.2016 (concessa, appunto, a suo tempo, per un impianto che rimarrà invariato).

Anche perché, in virtù del principio di *c.d.* precauzione, l'Amministrazione non può revocare autorizzazioni ambientali per l'esercizio di attività produttiva ed imprenditoriale se non ricorrono (come nella fattispecie) concreti e documentati situazioni di rischio o pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica (in merito: Cons. Stato, sez. IV, sent. del 31 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato, sez. V, sent. del 27 dicembre 2013, n. 6250; T.A.R. Basilicata, sez. I, sent. n. 609 del 7 ottobre 2015; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sent. del 12 gennaio 2017, n. 60; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 1740 del 17 gennaio 2020; Bisora, Prati, Giunta, in "*Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*", Padova, 2007, pagine nn. 3-23).

In ragione di ciò, l'Associazione dei Comuni Chietino – Ortonese non può revocare adesso e dopo tanto tempo, in violazione di generali principi sul procedimento amministrativo e del legittimo affidamento della Ditta, un'A.U.A. rilasciata per un impianto produttivo le cui condizioni di esercizio non sono oggi mutate e in relazione a questioni di "emissioni in atmosfera, di rifiuti, di scarichi di acque reflue relative ad acque piovane e non di processo industriale" estranee alla sua sfera di competenza valutativa ma semmai da esaminare in sede di Conferenza dei Servizi regionale nell'ambito del procedimento (pendente) di rilascio di una nuova autorizzazione ambientale per lo stesso impianto produttivo già esistente.

Inoltre dal punto di vista delle competenze sostanziali delle varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento *de quo*, occorre rilevare che il S.u.a.p. comunale (o



intercomunale che sia) non può disporre in maniera autonoma la revoca/ritiro dell'A.u.a. n. 21 del 25.7.2016 senza coinvolgere in alcun modo la Regione Abruzzo e le Amministrazioni di competenza che, con l'adozione a suo tempo della Determinazione n. 123 del 2.3.2016, hanno sostanzialmente rilasciato alla Ditta l'autorizzazione ambientale poi confluita nel detto provvedimento di A.u.a..

Quindi, al S.u.a.p. è preclusa qualsiasi attività discrezionale autonoma sia nel rilascio che nella revoca nell'autorizzazione ambientale in cui sono confluite valutazioni su matrici ambientali, di scarichi di acque reflue (piovane e non relative ad alcun processo industriale), di emissioni in atmosfera e rifiuti di competenza, nella fattispecie oggi, della Regione Abruzzo - DPC025 (che nel frattempo ha già espresso parere favorevole) e prima della Provincia che nel 2016 ha adottato la determinazione n. 123/2016 poi riversata pedissequamente nell'A.u.a. n. 21/2016 (T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 1823/2019 e T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 1254/2018).

**** *

Alla luce, pertanto, di tutto quanto esposto, si chiede che l'Associazione dei Comuni Chietino-Ortonese archivi immediatamente il procedimento di revoca dell'A.U.A. n. 21 del 25 luglio 2016 (prot. n. 1120), con espressa riserva, sin d'adesso, di esperire ogni utile impugnativa avverso ogni risultanza provvedimento negativa della Pubblica Amministrazione e apposita azione risarcitoria per qualsiasi tipo di inopinato "fermo produttivo" dell'attività aziendale.

Con osservanza.

avv. Vincenzo Di Girolamo

Vincenzo Di Girolamo

avv. Giulio Carceo

Giulio Carceo

(Domenico Costantini *n.g.*

di legale rappresentante *p.t.* della Appalti Engineering S.r.l.)


Domenico Costantini

MANDATO

Io sottoscritto dott. Costantini Domenico in qualità
di Amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* della **APPALTI ENGINEERING S.r.l.** (C.F./P.IVA: 01347390682), con sede legale in Elice (PE), alla Via Piana n. 78/1, Località Madonna degli Angeli (c.a.p. 65010), nomino a rappresentarmi, assistermi nel presente procedimento relativo alla revoca dell'Autorizzazione A.U.A. n. 21 del 25.7.2016 come avviato dall'Associazione dei Comuni Chietino – Ortonese (Ufficio S.u.a.p.), l'avv. Vincenzo Di Girolamo e l'avv. Giulio Cerceo tutti del Foro di Pescara, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio digitale presso gli indirizzi P.e.c. dei medesimi avvocati: vincenzo.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it e avv.giuliocerceo@cnfpec.it come risultanti dai Registri di Giustizia. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste agli artt. 7 e 13 del D. L.g.s. del 30.06.2003 n. 196 e all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e *s.m.i.* e presto consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.


Pescara, lì 16 dicembre 2024

(Domenico Costantini *n.g.*
di legale rappresentante *p.t.* della Appalti Engineering S.r.l.)



È autentica

(avv. Vincenzo Di Girolamo)



(avv. Giulio Cerceo)

